



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 - TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34

OGGETTO :

CONVENZIONE CICLISTICA CASTELLETTESE "34°-35°-36°GRAN PREMIO RESISTENZA E CADUTI CASTELLETTESI 31°-32°-33° MEMORIAL SETTIMIO SIMONINI" ANNI 2017-2018-2019.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **tredecì**, del mese di **febbraio**, alle ore **10** e minuti **00** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BESOZZI MATTEO	SINDACO	X	
STILO MASSIMO	VICE SINDACO	X	
MOALLI MARTA	ASSESSORE	X	
DILUCA VITO	ASSESSORE	X	
GNEMMI CLAUDIA	ASSESSORE		X
GUENZI DAVID AMELIO LUIGI	ASSESSORE	X	
Totale		5	1

Totale 5 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DOTT.SSA GAMBA GIANNA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BESOZZI MATTEO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 003 del 30.01.2017;

Premesso che da anni la Società Ciclistica Castellettese realizza, in occasione del 25 aprile, in forma convenzionata con il Comune di Castelletto Sopra Ticino una iniziativa ciclistica in memoria dei caduti;

Dato atto che l'ultima convenzione a tal fine sottoscritta, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 15.03.2016, è giunta, al 31.12.2016, alla sua naturale conclusione;

Ritenuto opportuno dare prosieguo a detta tradizione al fine di onorare la memoria dei caduti e dei partigiani;

Dato atto che esigenze logistiche e di federazione non offrono margine all'individuazione della data utile all'evento nel 25 aprile di ogni anno;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 31.05.2010 n.78 e del conseguente divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni;

Richiamato in merito il parere della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1076/2010, la quale ritiene che "non si configura... quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. ... L'elemento che connota le contribuzioni tuttora ammesse ... è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte dei Comuni ...";

Dato atto che i pareri n. 1075/2011 e n. 6/2011 della Sezione Lombarda della Corte dei Conti ed il parere n. 7/2011 della Sezione Ligure della Corte dei Conti ribadiscono tale concetto;

Dato atto altresì che la celebrazione della memoria dei caduti e della resistenza rientra fra i compiti istituzionali del Comune, è di interesse per la locale collettività e può essere svolta sulla scorta dei principi di sussidiarietà;

Considerato peraltro che la mancata realizzazione dell'iniziativa impoverirebbe gli omaggi tradizionalmente resi ai caduti stessi;

Ritenuto pertanto che realizzare detto evento in forma convenzionata con la Società Ciclistica Castellettese non costituisca sponsorizzazione, alla luce delle considerazioni espresse in premessa;

Ritenuto pertanto che la contribuzione, anche economica, per parte del Comune alla realizzazione della gara in oggetto non costituisca violazione di quanto disposto dall'art. 9

del D.L. 31.05.2010 n. 78 in tema di sponsorizzazioni, in quanto iniziativa di un soggetto terzo, rientrante nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività, sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

Considerato il fatto che efficienza, efficacia ed economicità di tale strategia sono garantite dal fatto che la collaborazione volontaristica ottimizza l'uso delle risorse umane e non comporta costi aggiuntivi rispetto all'azione amministrativa;

Dato atto che la Società Ciclistica Castellettese è soggetto istituzionale preposto allo svolgimento dell'attività in oggetto,

Ritenuto pertanto legittimo ed opportuno che il Comune di Castelletto Sopra Ticino si avvalga della collaborazione di detta società al fine di realizzare il suddetto fine, sulla base del principio di sussidiarietà, come dall'art. 118 della Costituzione e come da art. 8 del D.Lgs 267/2000 e conformemente a quanto stabilito dall'art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289 in tema di società sportive;

Quantificati i costi dell'iniziativa in euro massimi 865,00 annui;

Preso atto dell'allegata bozza di convenzione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Demandata al Responsabile di Area la definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi volti a dare attuazione alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di APPROVARE l'allegata bozza di convenzione, parte integrante della presente deliberazione.
- 2) Di DARE ATTO che:
 - detta convenzione avrà durata dalla sua sottoscrizione al 31.12.2019.
 - i costi a carico del Comune, derivanti dal presente atto, ammontano ad euro massimi 865,00 per ciascuna annualità, imputabili codice di bilancio 0601104 (ex cap. 6580) piano dei conti 1.04.04.01.001 dell'esercizio provvisorio del piano del bilancio di previsione 2017-2019, rispettivamente per le annualità 2017 -2018 e 2019
- 3) Di DEMANDARE al responsabile di Area gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva.
- 4) Di DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BESOZZI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 1/03/2017

Castelletto S. Ticino , li 1/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, li 1/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA GAMBA GIANNA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
(art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

=====